



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di
consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. XXX Presidente

dott.ssa XXX Giudice est.

dott. XXX Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c.
iscritto al n. **XXX R.G.** e promosso

da

XXX (ovvero XXX), codice CUI XXX, nato a Bolokoro, regione di
Koulikoro (Mali) il XXX, elettivamente domiciliato in XXX , presso lo studio
dell'avv. XXX che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO
LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo n.25/2008 depositato il XXX notificato, unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice, al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il ricorrente adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il g. XXX e notificatogli il g. XXX.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva. La Commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa.

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis D.L.vo cit. la difesa ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Il giudice designato per la trattazione ha fissato udienza per la comparizione delle parti e ha proceduto all'audizione del ricorrente, il quale ha confermato le dichiarazioni rese davanti alla Commissione territoriale con alcune aggiunte e precisazioni. In esito il difensore insisteva per l'accoglimento del ricorso chiedendo la liquidazione dei compensi professionali come da nota depositata stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sulla pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il D.Lvo n. 251 del 2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE (cd "Direttiva Qualifiche"), il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95). L'art. 2 del citato D.Lvo 251/2007 definisce "**rifugiato**" il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*" (lett. e dell'art. 2), mentre "**persona ammissibile alla protezione sussidiaria**" è il "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*" (lett. g dell'art

2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D.L.vo, *“ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati” (Cass. 23/8/2006 n.18353), nel procedimento caratterizzato dall'assenza di preclusioni, da un'istruttoria deformalizzata e dai maggiori poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, chiamato a cooperare nell'accertamento dei fatti che possono condurre al riconoscimento allo straniero del diritto alla protezione internazionale (vd Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310). La Suprema Corte ha altresì precisato al riguardo che “la qualifica di rifugiato politico (...) si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) (...)” e “(...) la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status", solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (...)” (Cass. 10/5/2011 n. 10177; conf. Cass. 20/12/2007 n. 26822).

Nel caso di specie, l'opponente è un cittadino maliano, nato a Kolokoro ma vissuto nel quartiere Djoula Bougou della città di Gao, di etnia bambara e religione musulmana, privo di passaporto. Non aveva frequentato la scuola e aveva lavorato come meccanico. Della sua famiglia di origine, composta dal padre, dalla madre e da tre fratelli, rimanevano solo due fratelli dei quali non aveva più notizie. Aveva lasciato il suo paese il 27/6/2012 a causa dei ribelli jihadisti. Dopo la morte del padre, avvenuta nel 2006, la sua famiglia avevano iniziato ad avere difficoltà economiche e pertanto la madre aveva iniziato a vendere pesce al mercato. Un giorno non aveva fatto più ritorno a casa e il ricorrente, che era andato a cercarla al mercato, aveva appreso che gli jihadisti avevano arrestato tante donne perché non portavano il velo e che anche sua madre era stata portata via. Il giorno successivo il ricorrente e uno dei fratelli avevano manifestato davanti al palazzo dell'autorità locale contro gli jihadisti e, nel corso della manifestazione, il fratello era stato ucciso. Il giorno dopo ancora gli jihadisti erano tornati in città e, a causa dei gravi scontri, molti abitanti erano fuggiti tra i quali il ricorrente. Questi tra l'altro era stato bloccato dagli jihadisti all'uscita dalla città e condotto nel loro campo dal quale era riuscito a fuggire di notte quando la guardia non c'era. Aveva dunque lasciato il Mali ed era entrato in Algeria dove aveva soggiornato per sei mesi e poi si era trasferito in Libia. Qui era stato arrestato e costretto a lavorare in un cantiere. Infine era riuscito ad imbarcarsi per l'Italia dove è giunto il 30/1/2016. Teme, in caso di rimpatrio, che gli possa succedere di nuovo quello che gli era capitato nel 2012. Oltretutto non ha più alcun riferimento in Mali in quanto da tempo non ha notizie dei due fratelli sopravvissuti.

Il difensore di parte ricorrente ha posto a fondamento del ricorso la vicenda personale del ricorrente, nonché la situazione di grave insicurezza esistente nella zona di Gao e la situazione di guerra esistente in Libia, che ha costretto il ricorrente a fuggire in Italia.

La Commissione territoriale ha respinto la richiesta di protezione internazionale/umanitaria ritenendo che le vicende esposte non fossero credibili.

Va disattesa, in via preliminare, l'eccezione sollevata dalla difesa in relazione all'omessa traduzione nella lingua nota al ricorrente, ovvero in altra lingua cd. veicolare, del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale di diniego della richiesta protezione internazionale. Al riguardo si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui *in tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla Commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, costituisce uno strumento di tutela apprestato dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di assicurare all'interessato-richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che, ove la parte censuri la decisione che non si sia attenuta all'osservanza di tale obbligo, deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa incidendo sulla correttezza del provvedimento finale, non potendosi genericamente denunciare la mancata osservanza della norma relativa all'obbligo di traduzione* (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. [24543](#) del 21/11/2011, ma anche, di recente, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. [11871](#) del 27/05/2014).

Nel caso di specie, a prescindere dalla considerazione che il dispositivo del provvedimento, nonché gli avvertimenti relativi alle modalità e ai termini di impugnazione, risultano tradotti nelle cosiddette lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo e arabo), il difensore ha genericamente dedotto l'omessa traduzione dell'atto conclusivo dell'iter amministrativo, senza specificare in che cosa si sarebbe sostanziata la violazione del diritto di difesa. In ogni caso il ricorso avverso il provvedimento di diniego risulta proposto in maniera tempestiva ed esaustiva.

Nel merito ritiene il Tribunale che il ricorso proposto sia fondato, sussistendo i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria.

Pur essendo arrivato il ricorrente in Italia senza passaporto, si può ragionevolmente ritenere che egli provenga dalla città di Gao. La sua provenienza da Gao non è stata messa in dubbio nemmeno dalla Commissione territoriale che, in sede di audizione, ha rivolto al ricorrente delle specifiche domande sul territorio, individuando sul sito Google maps il quartiere di Djoula Bougou della città di Gao dove il ricorrente ha dichiarato che viveva. Nella valutazione delle condizioni di sicurezza della zona di provenienza del ricorrente la Commissione ha erroneamente fatto riferimento alla regione di Koulikoro, dove il ricorrente è nato ma non ha vissuto, senza dunque esprimere alcun apprezzamento sulla diversa situazione esistente nella regione di Gao dove si era trasferita la famiglia del ricorrente il cui padre faceva il commerciante a Menaka.

Ciò posto può ritenersi plausibile il suo racconto circa i tragici eventi che hanno preceduto la sua partenza nel giugno 2012 da Gao. Infatti la situazione politica in Mali è fortemente degenerata nel marzo 2012 in seguito alla ribellione dei tuareg, popolazione berbera del Nord che reclamava l'indipendenza della regione settentrionale dell'Azawad, e che si era unita ai fondamentalisti vicini ad al-Qaeda nel Magreb islamico.

Elementi delle forze armate nazionali, insoddisfatti per la gestione della ribellione, hanno preso il potere, rovesciato il precedente governo, sospeso la costituzione, insediato il "Comité National de Redressement pour la Démocratie et la Restauration de l'Etat", di fatto trascinando il Paese nella guerra civile¹.

I disordini determinati dal colpo di stato hanno permesso, nell'aprile 2012, a diversi gruppi armati, tra cui il Movimento di Liberazione Nazionale dell'Azawad (MNL), movimento tuareg laico e separatista, e tre gruppi islamisti, l'Ansar Eddin, il Movimento per l'Unità della Jihad in Africa Occidentale (MUJAO) e Al Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM), di espellere i militari

¹ Rapporto dell'UNHCR pubblicato nel maggio 2012.

maliani dalle tre regioni del nord (Timbuctu, Gao e Kidal) e di insediare la propria roccaforte, sino a dichiarare unilateralmente l'indipendenza dell'Azawad e instaurare la sharia in alcune zone.

Il conflitto nel Nord del paese ha provocato morti tra i militari e i civili e ha determinato lo sfollamento di massa di migliaia di persone, che hanno trovato rifugio nel sud del paese o nei paesi vicini come Algeria, Burkina Faso, Mauritania e Niger.

A ottobre 2012 i leader africani dell'Ecovas hanno deciso di elaborare un piano per un intervento militare al fine di riottenere il controllo del Nord del paese con l'appoggio delle Nazioni Unite e di diversi altri governi, tra cui Francia e Usa. Con un intervento militare internazionale avviato nel gennaio 2013 è stata riconquistata la maggior parte del nord. In seguito alle elezioni del giugno e dell'agosto 2013 è stato eletto presidente Ibrahim Boubacar Keita, tutt'ora in carica.

Nel giugno 2015 il governo maliano ha firmato un accordo internazionale di pace con i gruppi armati del nord. Tuttavia alla realizzazione dell'accordo non sono seguiti i fatti in quanto nel 2015 e nel 2016 è proseguita la violenza tra i vari gruppi armati nel nord del paese, violenza che si è estesa anche nel centro, inclusa la capitale Bamako.

Si sono registrati attacchi anche nelle regioni di Mopti, Segou, Sikasso, Koulikoro e a Bamako. Gruppi legati ad Al-Qaeda hanno attaccato basi militari, sedi di polizia e della gendarmeria; hanno giustiziato 50 informatori e ufficiali dell'esercito, compresi sindaci e amministratori locali; hanno chiuso scuole e hanno imposto sempre più severe restrizioni sulla base della loro interpretazione dell'Islam. A tutto ciò si sono accompagnati eventi di banditismo e criminalità comune.

Le forze di governo hanno risposto con operazioni militari, che hanno avuto come obiettivo uomini appartenenti ai gruppi etnici Peuhl e Tuareg, e che in diverse occasioni hanno dato seguito ad arresti arbitrari, esecuzioni, torture ed altri maltrattamenti².

² Commissione Nazionale per il diritto di asilo – Unità COI, relazione del 25/10/2017 e del 26/1/2018.

Nella prima metà del 2017, le forze armate maliane (FAMA) hanno effettuato una serie di operazioni per conto proprio e in collaborazione con le forze francesi e burkinabè. Mali, Burkina Faso e Niger hanno convenuto a gennaio di istituire una task force congiunta regionale per combattere la crescente insicurezza nell'area compresa dalle tre frontiere. Nel mese di luglio, il Mali, la Mauritania, il Burkina Faso, il Niger e il Ciad hanno lanciato una forza militare multinazionale antiterrorismo, conosciuta come Forza G5 Sahel per combattere i gruppi armati islamici della regione. La Forza G5 coordinerà le proprie operazioni con le 4000 truppe francesi e le 12.000 truppe di pace delle Nazioni Unite già in Mali³.

La Missione delle Nazioni Unite MINUSMA, decisa dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione 2100 del 25/4/2013 per il ristabilimento dell'autorità statale, per garantire la sicurezza e per la promozione dei diritti umani nel paese, è stata estesa sino al 30/6/2018. Lo stato d'emergenza, decretato a fine luglio 2016, è stato prorogato in varie occasioni, da ultimo sino al 31 ottobre 2018.

Quanto alla regione di Gao, e alla città di Gao in particolare, quest'ultima rimane scenario di tensioni gravi tra esercito e jihadisti nonostante l'intervento armato dei francesi nel 2013 e dei caschi blu delle Nazioni Unite nell'ambito della missione Minusma. Il 18/1/2017 è stato portato a termine un attacco suicida che ha determinato 50 morti e circa 100 feriti, mediante un'autobomba esplosa in una base militare della città in cui era in corso un meeting tra soldati ed ex combattenti. L'attentato è stato rivendicato dal gruppo estremista islamico Al Morabitoum⁴.

Ciò posto, sussistono dunque le condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria in considerazione della grave situazione che caratterizza da anni la regione di Gao e che ancora oggi non può ritenersi risolta.

Il requisito della violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno non può essere limitata a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti

³ Human Rights Watch – World Report 2018.

⁴ <https://www.internazionale.it/notizie/2017/01/18/attacco-suicida-in-mali-37-vittime>

internazionali riconosciuti. Il significato del termine “conflitto armato interno”, in assenza di una definizione legale o di un’interpretazione unanimemente riconosciuta, non può essere rigoroso, ma dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all’art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949. Per la sussistenza di un conflitto armato interno, devono essere considerati requisiti sufficienti l’esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II.

Come affermato dalla Corte di Giustizia, nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente, proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465).

La situazione nel nord del Mali, dove si sono registrati negli ultimi anni numerosi scontri sanguinosi tra forze nazionali e gruppi islamici con interessamento della popolazione civile, è tuttora compromessa.

Il nostro Ministero Affari Esteri segnala la difficile situazione esistente in tutto il Mali, raccomandando di limitare allo stretto necessario i viaggi nel Paese per un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, che determina un rischio estremamente elevato nelle regioni di Timbuctu, Gao e Mopti, rimaste a lungo sotto il controllo di gruppi armati legati al narcotraffico e al terrorismo islamico, gruppi che restano tuttora attivi⁵.

In tale contesto ritiene il Tribunale che nella regione di Gao in Mali vi sia al momento una situazione di pericolo grave per l’incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata ancora presente in loco, dalla quale discende ex art. 14 lett. c) D. L.vo 251/07 il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria.

⁵ <http://www.viaggiasesicuri.it/paesi/dettaglio/mali.html> aggiornato al 10/6/2018.

La mancata costituzione dell'amministrazione statale convenuta e l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esonerano dal pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, pronunciando sull'opposizione ex artt. 35 D.Lvo n.25/2008 proposta, con ricorso depositato il XXX, da **XXX (alias XXX)**, nei confronti del Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano, avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla predetta Commissione Territoriale il g. XXX e notificato il g. XXX, con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:

- riconosce al ricorrente la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6 giugno 2018.

Il Giudice est.

Il Presidente
